ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI NUOVO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 58-ter

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti

Articolo abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Abrogato dal 1 gennaio 2005 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Titolo	III — Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori
Capo	IV — Avanzamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-199-1995/art-58-ter-attribuzione-di-uno-scatto-aggiuntivo-ai-marescialli-aiutanti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it